

Bisogna in questo punto aver riguardo al modo con cui i giudici attuali sono giunti ad occupare il loro impiego; bisogna distinguere i giudici antichi dai giudici recenti. Anticamente (e parlo di un'antichità non molto remota) anticamente gli impieghi si distribuivano in questa guisa: non era il grado di scienza, non era il grado di studio, non era il talento che generalmente influiva sulla distribuzione degli impieghi giudiziari; era piuttosto il caso, erano le relazioni di famiglia, la condizione del giovane che determinavano se doveva essere ammesso negli uffici generali, oppure al Ministero Pubblico provinciale. Colui che era stato ammesso all'ufficio generale passava quasi sempre nell'alta magistratura, diventava sostituto dell'avvocato generale, poi consigliere d'appello; colui che era volontario in un ufficio provinciale, secondo le relazioni che aveva con persone più o meno influenti, od entrava in un tribunale di prima cognizione, od era ridotto ad accettare una giudicatura di mandamento, e una volta entrato in questa carriera, considerata come infima, esso vi rimaneva immobile senza speranza di promozione.

Emmi noto esservi giudici di mandamento che sono in quell'ufficio da 13, da 20 anni, quantunque forniti di un merito non inferiore a quelli fra i loro contemporanei che occupano i seggi principali della magistratura. So altresì che vi sono all'incontro dei giovani senza talento e senza esperienza, i quali, appena usciti dalle scuole, furono subito portati ad una giudicatura.

Non vedo per qual motivo questi giovani dovrebbero dritto ricevere un aumento di 500 lire, ed essere così maggiormente favoriti in confronto con altri ufficiali dell'ordine giudiziale, come sarebbero i sostituti degli avvocati fiscali che possono avere un più lungo servizio.

Per siffatte considerazioni io penso che sia mestieri di far distinzione secondo il tempo, durante il quale i giudici occupano la loro carica, e proporrei quindi un emendamento al sistema della Commissione. Riterrei l'articolo come essa lo ha concepito; solo in quanto all'accrescimento degli stipendi opinerei che non si desse nulla a quei giudici che nella loro carica non hanno ancora compito un quinquennio; che si accordassero lire trecento a quelli che da un quinquennio l'esercitano; lire quattrocento a quelli che occupano il loro ufficio da un decennio; e da ultimo lire cinquecento a quelli che l'esercitano da quindici anni.

In tal guisa io stimo che si provveda all'equità, alla giustizia. Saranno onestamente retribuiti coloro che da molto tempo esercitano la carriera giudiziaria, e saranno pur anche contenti quelli che è da poco che l'hanno cominciata, poichè avranno la speranza di un non lontano aumento.

PRESIDENTE. Io domanderò al deputato se intende di parlare sopra la precedenza ad accordarsi all'uno o all'altro emendamento, o se intende parlare solo di quello della Commissione.

CAGNARDI. Era su quello della Commissione che intendeva proporre un emendamento, ritenendo che a tutti i giudici di mandamento che sono stipendiati dalle comunità è loro dovuta un'indennità.

Ai precedenti ministri, cominciando da Merlo, Rattazzi e Sineo, fino a Demargherita, io ho sempre raccomandati i reclami di tutti i giudici di mandamento della provincia di Novara, e sulla promessa che mi fece il signor ministro Merlo, fin da quando era primo ufficiale Barbaroux, questi giudici si sono acquetati tutti.

Dunque ora si tratta di dare loro un'indennità.

Volevo proporre un emendamento, ma me ne astengo se la Camera accetta quello del deputato Sineo.

SIOTTO-PINTOR. Sarò brevissimo, o signori, ch'è fugge il tempo e sono preziose le ore del Parlamento dal quale la nazione esige più fatti che parole.

Che molte riforme siano necessarie nell'ordine giudiziario, niuno di noi osa rivocarlo in dubbio, lo conosce e lo consente anche il Ministero. O si volga lo sguardo alle persone, o si ponga mente alle cose, è forza confessare il disordine, l'umiliazione e la bassezza in che siamo caduti. Il merito e l'anzianità che non potrebbero mai venire a contrasto se il vero merito fosse veramente rispettato, non erano che pieghevole cera sotto la ferrea mano dell'assolutismo.

I sistemi e le teorie variavano secondochè l'arbitrio esige, ch'è nell'arbitrio non fu mai nè giustizia, nè congruenza, nè costanza. I migliori furono pressochè sempre esclusi, perocchè dalla coscienza del sapere nasce quel sentimento della propria dignità che non sa umiliarsi e molto meno prostituirsi. L'uomo di scienze e di lettere rispetta tutti, ma inchina nessuno; egli sa che il suo patrimonio non può essergli tolto, e che ha lo stesso valore in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Ma pur troppo per comune sventura fu sempre conculcata la sacrosanta teoria del merito e delle ricompense, perlocchè moltissimi abbiamo nell'ordine giuridico ai quali il popolo schiavo inchinava non per essi, ma per la veste, e il popolo libero nè per essi nè per la veste inchina. Quando anche l'ammissione alla carriera giudiziaria si farà per esperimento e per concorso; quando le prime cariche saranno conferite previo esame; quando saranno sanciti i titoli degli avanzamenti; quando, a dir tutto in breve, sarà dalla legge infrenato l'arbitrio, allora soltanto potranno sanarsi le piaghe del personale.

Dalle persone poi passando alle cose, chi può riandarle senza orrore? Complicatissima la procedura, immense le spese, quasi eterne le liti. Noi ne abbiamo pendenti da sessanta e più anni, e potrei accennarle, se potessero accennarsi senza colpire le persone. La riforma dunque del sistema è bisogno, è desiderio, è speranza di tutti. Nondimeno io non posso associarmi al concetto generale della Commissione, per cui ogni riforma che non abbia per base un generale sistema debba ravvisarsi pericolosa anzi che utile. Ammettendo così in genere quel concetto, noi faremo come colui che, potendo, non guariva una malattia dolorosa e locale, perchè l'infermo era aggravato da altra malattia generale. Non isfugge anche a me che talvolta la riforma parziale può falsare ne' suoi ulteriori svolgimenti l'istituzione stessa cui si vuol venire in soccorso; ma ciò è vero quando la riforma è tale che possa o no aver parte nell'istituzione. Tali però non sono quelle che, poggiando sugli immutabili principii di assoluta e universale giustizia, debbono sempre ammettersi. E tale io stimo, per esempio, il cambiamento delle sussistenti classi locali in categorie personali che sinora non fu combattuta dai dissenzienti. Per queste ragioni quindi e per le altre che furono già esposte dal ministro, io credo che debba concedersi la priorità al progetto ministeriale.

BONELLI. Io non farò che brevissime osservazioni a sostegno del progetto ministeriale, occupandomi dell'obbietto principale a cui si appoggiarono gli onorevoli preopinanti per far prevalere il progetto della Commissione.

Tutti riconoscono, tutti consentono che gli stipendi attuali dei giudici di prima istanza sono talmente tenui che meritano di essere aumentati; tutti, ripeto, riconoscono questo difetto, e tutti desiderano che sia riparato. Quale è adunque l'obbietto per cui s'intende scartare il progetto ministeriale?

Quest'obbietto sta in dire che l'ordinazione definitiva del sistema giudiziario che sta attendendosi farà sì che questi sti-